AVV. RICCARDO ROTIGLIANO
AVV. MICHELE PECORELLI
AVV. SERENA VIOLA
AVV. GIUSEPPE ACIERNO

Spett.le
Comune di Margherita di Savoia
a mezzo pec: ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it

OGGETTO: *avviso Procedura aperta per appalto integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente "palazzetto dello sport" -Palasaline-* – CIG: BD223DAF5B.

In nome e per conto della Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti Inarcassa, con sede in Roma, via Salaria n. 229, per avere ricevuto espresso mandato dal suo Presidente, si fa presente quanto segue.

Ai sensi dell'art. 4, co. 1 e 4, dello statuto "*La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere utilizzati per realizzare i fini istituzionali. La Fondazione si propone in via prioritaria di porre in essere ogni attività utile o necessaria alla tutela e alla promozione, sviluppo e sostegno della figura dell'architetto e dell'ingegnere che esercita la libera professione in forma esclusiva. Tale scopo verrà svolto tramite il raggiungimento dei seguenti macro obiettivi:*

omissis

4. ***Proporre attività, servizi e soluzioni utili per le diverse problematiche del libero professionista****. Tali macro obiettivi saranno realizzati ponendo in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:* ***Tutela dell'interesse dei liberi professionisti alla corretta rappresentazione e trattamento della professione attraverso ogni più opportuna iniziativa precontenziosa (istanza di parere all'Anac, diffida al ritiro in autotutela, etc.) o contenziosa (ricorso giurisdizionale) volta a contrastare***

l'attività delle amministrazioni che risultasse affetta da vizi di legittimità pregiudizievoli degli interessi della categoria di cui la Fondazione è ente esponenziale".

Col bando di gara in oggetto Codesta Amministrazione intende affidare un appalto integrato che, nella parte che qui rileva, prevede la progettazione esecutiva di un impianto sportivo polivalente.

Sennonché, tale bando risulta certamente illegittimo per almeno tre ordini di ragione.

I

Il p.to 18.5 del disciplinare di gara prevede la presentazione di un "*ribasso percentuale unico offerto dal concorrente sull'importo complessivo dell'appalto integrato posto a base di gara*".

Anche in due chiarimento Codesta Stazione Appaltante ha confermato che il ribasso dovrà essere indicato unitariamente su tutto l'appalto (senza distinzione tra servizio di progettazione e lavori) e che, inoltre, "*non si esclude che nella fase successiva all'aggiudicazione, il corrispettivo possa essere rivisto applicando il ribasso percentuale unico offerto, al solo 35% del corrispettivo di progettazione*".

Preliminarmente, non può non evidenziarsi che una simile operazione (rimodulazione del ribasso successivamente all'aggiudicazione) si pone in evidente contrasto col consolidato principio di immodificabilità dell'offerta economica, a lume del quale **dopo la presentazione dell'offerta, e quindi anche dopo l'aggiudicazione, non è consentito modificare il prezzo complessivo, il ribasso, le quantità o gli elementi tecnico-economici che abbiano concorso alla comparazione concorrenziale e all'attribuzione del punteggio** (*ex multis:* Cons. Stato, sez. III, sent. n. 828/2019 e sez. V, sent. n. 2466/2026).

Ciò posto, v'è che la previsione di un ribasso unico percentuale si pone in evidente contrasto col Codice Appalti.

Ai sensi dell'art. 44, co. 4, del Codice Appalti, "*L'offerta è valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto*

Via Filippo Cordova, 95 – 90143 - Palermo
Tel.: 091342807 – Fax: 0916260621
Email: rrotigliano@studiolegalerotigliano.it – Pec: riccardo.rotigliano@legalmail.it

qualità/prezzo. ***L'offerta indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori***".

Inoltre, a mente dell'art. 41, co. 15-*bis*, Codice Appalti, "*In attuazione degli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. Le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a) per il 65 per cento dell'importo determinato ai sensi del primo periodo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5;* ***b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte****. La stazione appaltante definisce il punteggio relativo all'offerta economica secondo i metodi di calcolo di cui all'articolo 2-bis dell'allegato I.13 e stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento*".

La circostanza, non revocabile in dubbio, che il ribasso per le attività di progettazione debba essere riferito al solo 35% dell'importo stimato per il servizio professionale, di fatto, impedisce la presentazione di un ribasso unico percentuale.

II

Sotto diverso ma concorrente profilo, nel disciplinare di gara non è prevista la remunerazione diretta del progettista.

Invero, a lume dell'art. 44, co. 6, Codice Appalti, "*Nei casi in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto,* ***la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista degli oneri relativi alla progettazione esecutiva*** *indicati in sede di*

offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei documenti fiscali del progettista".

Ben diversamente, nel disciplinare, al p.to 5.4, si limita a prevedere che "*il corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva sarà erogato a seguito dell'avvenuta verifica, validazione e approvazione del progetto e ad avvenuta acquisizione della polizza posta a garanzia dei rischi di progettazione*", senza, comunque, prescrivere il pagamento diretto al progettista.

III

Al p.to 6.1 del disciplinare vengono individuate le figure professionali che, quale "*requisito minimo di partecipazione*", dovranno comporre il gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva. Tra questi v'è un "*Incaricato studio botanico/agronomico*".

Ebbene, nel calcolo dei compensi redatto da Codesta Amministrazione non è presente alcuna voce relativa al compenso del botanico/agronomo.

Pertanto, la base d'asta, in riferimento alla predetta figura, risulta errata, richiedendosi una prestazione d'opera professionale a titolo gratuito.

Invero, ai sensi dell'art. 8, co. 2, del Codice Appalti, "***Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente**, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, **la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso***".

Secondo quanto previsto dalla l. n. 49/2023, recante la disciplina sull'equo compenso, "*Ai fini della presente legge, **per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto**, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale* (art. 1) … ***Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione** e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (art. 2) … ***Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata**, tenendo conto a tale fine anche*

dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; ***sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale*** *… Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e* ***le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano: c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito*** (art. 3) *… Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e* ***condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno*** (art. 4)".

IV

Al p.to 8.2.1 del disciplinare sono indicati i requisiti di capacità tecnico-professionale che i progettisti dovranno possedere.

Nonostante nel calcolo del compenso vengano riportate una categoria edilizia (E.13), una categoria strutture (S.03) e ben due categorie impianti (IA.02 e IA.03), il predetto punto del disciplinare richiede la comprova del requisito speciale esclusivamente attraverso progettazioni precedentemente svolte nella sola categoria E.13.

Sul punto, mette conto richiamare il bando tipo ANAC n. 2 che, al p.to 6.3, prevede, ai fini della comprova del requisito di capacità tecnico-professionale, la presentazione di un "*Elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle*

categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a ..... volte [la stazione appaltante indica un valore compreso tra 1 e 2 volte] l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID".

È evidente, allora, anche al fine di favorire una maggiore partecipazione alla gara, che il requisito speciale di partecipazione in parola avrebbe dovuto essere declinato con riferimento a tutte le categorie e ID opera facenti parte del servizio.

V

Infine, al PFTE posto a base di gara non risulta allegata la relazione tecnica energetica *ex* d.lgs. n. 192/2005.

Nonostante ciò, il p.to 18.1, subcriterio 3, richiede, ai fini dell'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica, tanto la progettazione di "*Soluzioni per il raffrescamento passivo estivo e lo sfruttamento della ventilazione naturale (fondamentale nel clima di Margherita di Savoia). Eventuali sistemi di schermatura solare dinamica delle facciate trasparenti*", quanto di "*Interventi per l'incremento dell'efficienza degli impianti installati, in termini di contenimento dei costi ambientali e di gestione, anche in previsione dell'implementazione con impianti FER, compreso il recupero e riuso delle acque bianche e/o meteoriche (es. per irrigazione o scarichi)*" (per un complessivo di 15 punti su 80).

A seguito della richiesta di chiarimento intervenuta sul punto, Codesta Stazione Appaltante ha rappresentato che le "*proposte migliorative finalizzate all'ottenimento del punteggio di cui al criterio 3) dovranno necessariamente essere sostenute, nella successiva progettazione esecutiva, della relazione ex L 10 con oneri a carico dell'appaltatore proponente la miglioria*".

In altri termini, sotto le mentite spoglie di una offerta migliorativa Codesta Amministrazione sta imponendo ai professionisti partecipanti l'esecuzione di una parte rilevante della progettazione a titolo gratuito. Ciò, anche avuto riguardo al fatto che la progettazione relativa all'efficientamento energetico non è stata svolta in sede di elaborazione del PFTE e, pertanto, il progettista incaricato dovrà partire da zero.

Via Filippo Cordova, 95 – 90143 - Palermo
Tel.: 091342807 – Fax: 0916260621
Email: rrotigliano@studiolegalerotigliano.it – Pec: riccardo.rotigliano@legalmail.it

In merito, per sinteticità, si richiama quanto ampiamente argomentato *sub* p.to III della presente diffida, in tema di appalto gratuito ed equo compenso.

Tanto premesso,

si intima e diffida Codesta Amministrazione a voler annullare in autotutela il bando di gara in oggetto o, comunque, a volerlo emendare dalle illegittimità rilevate, entro 10 giorni dal ricevimento della presente. Si avverte che, in caso di perdurante inerzia, si procederà senza ulteriore avviso alla notifica di un esposto all'ANAC.

Distinti saluti.

Palermo, 18 novembre 2026.

Avv. Riccardo Rotigliano

Riccardo Rotigliano

Via Filippo Cordova, 95 – 90143 - Palermo
Tel.: 091342807 – Fax: 0916260621
Email: rrotigliano@studiolegalerotigliano.it – Pec: riccardo.rotigliano@legalmail.it

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: mercoledì 18 novembre 2026 11:32 (GMT+01:00)
A: riccardo.rotigliano@legalmail.it
Oggetto: CONSEGNA: Diffida gara CIG: BD223DAF5B
Allegati: daticert.xml, postacert.eml, smime.p7s

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 18/11/2026 alle ore 11:32:51 (+0100) il messaggio
"Diffida gara CIG: BD223DAF5B" proveniente da "riccardo.rotigliano@legalmail.it"
ed indirizzato a "ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: C5DA0EA7.005570B1.EE376081.9D6643D1.posta-certificata@legalmail.it

---

Delivery pec notification

On 18/11/2026 at 11:32:51 (+0100) the message
"Diffida gara CIG: BD223DAF5B" from "riccardo.rotigliano@legalmail.it"
and addressed to "ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it"
was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: C5DA0EA7.005570B1.EE376081.9D6643D1.posta-certificata@legalmail.it

Da: "riccardo.rotigliano@legalmail.it" <riccardo.rotigliano@legalmail.it>
Inviato: mercoledì 18 novembre 2026 11:32 (GMT+01:00)
A: ufficio.protocollo@comunemargheritadisavoia.it
Oggetto: Diffida gara CIG: BD223DAF5B
Allegati: 20261118 Fondazione c. Comune di Margherita di Savoia.pdf

Si allega la diffida in oggetto.

Distinti saluti.

Avv. Riccardo Rotigliano